

più speciale. Insomma, la guardia cittadina è destinata a difendere e tutelare soprattutto i diritti dei cittadini.

La Camera sa meglio di me a quale disciplina è sottoposto (e finchè è istituito così, deve esservi sottoposto) l'esercito permanente; ed è per questo che esso dipende immediatamente dal potere esecutivo. Ma, siccome la guardia nazionale ha un altro ufficio, ufficio che deve essere gelosamente custodito da noi, che più particolarmente rappresentiamo la sovranità popolare, io credo che sia giusto e sia conveniente sottrarre alla irresponsabile autorità, direi così, del potere esecutivo, anche la facoltà di muovere a suo talento la guardia nazionale. È per questo che, quantunque la legge nuova, come accennava il deputato Casaretto, abbia provveduto a questo, io mi riferiva all'articolo 124 dell'antica legge sulla guardia nazionale, che mi sembra introdotto assai provvidamente. Infatti la guardia nazionale, essendo istituita per un altro scopo, a me pare che debba essere ordinata con altre leggi, e non con quelle dell'esercito permanente.

Ecco lo spirito del mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO. L'intento di questa legge, sia che si guardi alla prima proposta che fu messa innanzi dall'illustre generale Garibaldi, sia che si pensi alle riforme introdotte dalla Commissione, egli è quello di creare un ausiliare all'esercito; ausiliare che si adopera soprattutto nelle urgenti e flagranti necessità. Ora, come mai sarebbe possibile accogliere l'emendamento dell'onorevole Macchi, e tuttavia supporre che rimanga intatto lo intento della legge?

Evidentemente se, quando sorgano urgenti e flagranti necessità, si dovesse sentire il Parlamento, che forse non sarebbe neppure adunato, e chiedere allora una legge per la chiamata della guardia mobile sotto le armi, non riusciremmo ad avere alle mani codesto ausiliare dell'esercito se non dopo che i pericoli fossero cessati, o dopo che dessi già fossero divenuti una pubblica calamità. Adunque, chi stima buono lo intento della legge deve respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Macchi; coloro soltanto, i quali credono che il detto intento sia dannoso alla patria, a quell'emendamento debbono senz'altro aderire.

CRISPI. Io non credo che possa essere nullamente violata la Costituzione coll'emendamento Macchi. Io ricorderò al Ministero ed agli oratori della destra che, per la legge vigente sui corpi distaccati, il potere del Governo si limita a mobilitarli per soli 60 giorni, e che, qualora esso voglia estendere questo periodo di tempo, deve chiederne l'autorità della Camera. Ed è ben ragionevole, nè potrebbe farsi altrimenti, la levata degli uomini entrando nelle attribuzioni del Parlamento. Stando i fatti così, io non trovo che si andrebbero ad usurpare i diritti del potere esecutivo, se la Camera sanzionasse la misura che l'onorevole Macchi vi propone. Le cose resterebbero a un di presso nelle medesime condizioni in cui sono. Ed in questo ci sarebbe che la istituzione della guardia mobile avrebbe la guarentigia del potere legislativo sotto la cui tutela stanno tutte le istituzioni dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Macchi, salvo a collocarlo poi nella sede che sarà riconosciuta più opportuna.

Esso propone che non si possa chiamare sotto le armi la guardia mobile salvo che per legge, o per decreto reale, da approvarsi poi dal Parlamento quando questo si trovasse chiuso.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo secondo.

(È approvato.)

« Art. 5. Potranno essere chiamati a farne parte tutti i cittadini iscritti o aventi i requisiti per essere iscritti sul registro di matricola della guardia nazionale, tanto attiva che di riserva, i quali abbiano soddisfatto agli obblighi della leva e non oltrepassino l'età di 35 anni compiuti.

« Di tali militi in ogni comune verranno formate ed annualmente corrette le liste, ove sarà esattamente notata l'età e lo stato di famiglia di ciascuno, distinti in tre categorie: la prima dei celibi o vedovi senza prole; la seconda degli ammogliati senza prole, e la terza degli ammogliati con prole.

« Saranno considerati per *celibi* tutti coloro che posteriormente alla promulgazione della presente legge prendessero moglie prima di aver toccata l'età di 25 anni. »

MACCHI. Domando la parola per una presentazione alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MACCHI. Mi faccio un piacere di presentare alla Camera qualche altro migliaio di sottoscrizioni che mi giungono in questo momento da Livorno, di cittadini che si raccomandano perchè venga adottata la legge sulla guardia nazionale mobile, il più che si possa conforme al progetto presentato dall'illustre generale Garibaldi.

Sono tre o quattro mila firme; aggiunte a quelle già presentate mano mano negli scorsi giorni, credo d'alquanto oltrepassino le trenta mila.

PRESIDENTE. La parola su quest'articolo terzo è al signor Guerrazzi.

GUERRAZZI. Onorevole colleghi miei, mi è sembrato strano che taluni di noi per ottenere da voi benevolo ascolto abbiano cominciato col promettere che saranno brevissimi, che le materie qui in discussione saranno da loro trattate di galoppo, anzi di volo, a modo di rondine.

Supplicandovi di un po' di carità, di un po' d'elemosina della vostra attenzione, io non mi farò bello di simili promesse, imperocchè qui non si tratta di vedere se le parole sieno o brevi o corte, questo è un negozio di prosodia, bensì se le materie che discutiamo saranno trattate con solide ragioni.

La pazienza, disse già un magistrato, è gran parte della virtù dei giudici.

Ora, se questo è per chi applica la legge, come del pari non lo dovrebbe essere poi per chi fa la legge?

Però non vi spaventate, malgrado questo mio proemio, io vi prometto che le mie parole saranno più brevi di quello che non lo fossero quelle di coloro che vi fecero quella promessa.

L'articolo 3 dello schema di legge proposto dal generale Garibaldi diversifica da quello proposto dalla Commissione, e, se mal non mi appongo, la diversità sta in questo che, mentre il primo, cioè quello dello schema di legge del generale Garibaldi, vuole che sieno chiamati alla guardia mobile i giovani dai 18 ai 35 anni, nel secondo, vo' dire in quello presentato dalla Commissione, si escluderebbero i giovani da 18 ai 21 anni, e si escluderebbero eziandio quelli che il mio amico Macchi chiama *nullatenenti*.

Ora, prego la Camera di ritenere anzitutto che il concetto mio e quello dei miei amici politici è di procedere parzialissimo alla lega colla Francia.

Entrambi noi abbiamo un duplice scopo da conseguire: uno presente e nazionale; l'altro, per così dire, futuro e dell'intera umanità.

L'Italia e la Francia intendono ricuperare i loro naturali confini; questo tutti sanno; negarlo o confessarlo poco rileva; giurassimo, il che noi non sapremmo fare, tutto il contrario, tanto nessuno ce lo crederebbe.